

CAPITANERIA DI PORTO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI LA SPEZIA

ORDINANZA N. 101/91

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Spezia:

- **VISTA** la legge 13 maggio 1940, n. 690, relativa alla organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- **VISTO** il D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, recante norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- **VISTO** il D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, con il quale è stato approvato il “Regolamento per l'imbarco, trasporto per mare, sbarco e trasbordo delle merci pericolose in colli”;
- **VISTO** l'art. 20 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, relativo all'istituzione dei servizi antincendio integrativi negli ambiti portuali;
- **VISTO** il parere del Consiglio di Stato n. 229 del 13 aprile 1976, sulle competenze in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per le attività svolte nei porti;
- **VISTO** il dispaccio 7RL/18358/AG-2 in data 19 dicembre 1977 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - avente per oggetto la “Prevenzione degli infortuni nell'ambito dei porti”;
- **VISTO** il D.M. 16 febbraio 1982 del Ministero dell'Interno: “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la determinazione dell'attività soggette alle visite di prevenzione incendi”;
- **VISTO** il parere del Consiglio di Stato-Sezione 350/81 in data 3 marzo 1982, in merito alla titolarità delle funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- **VISTA** la circolare 91/82 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale - Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro - Divisione VII - prot. n. 22783/RLA-5 in data 6 luglio 1982, in materia di disciplina delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;

- **VISTO** l'art. 21 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente la competenza dei servizi di prevenzione nelle Unità Sanitarie Locali, nonché il parere n. 289 in data 18 aprile 1978 del Consiglio di Stato riguardante la stessa materia;
- **VISTO** il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- **VISTO** il D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, riguardante l'attuazione della direttiva (CEE) n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
- **VISTO** il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali;
- **VISTE** le proprie ordinanze:
 - n. 1104 in data 12 febbraio 1962 con la quale è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel Porto della Spezia";
 - n. 50 in data 20 giugno 1985 con la quale è stato approvato il regolamento di sicurezza del Porto di La Spezia, relativo ad operazioni connesse con:
 - l'arrivo, il carico, la scarica e la sosta delle navi mercantili adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso;
 - lavori a bordo di navi mercantili adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido e gassoso;
 - gli allibi di oli minerali;
 - il bunkeraggio;
 - il lavaggio delle cisterne con il sistema C.O.W.;
 - il travaso degli slops ed il ritiro delle morchie delle acque oleose di sentina da bordo di navi mercantili;
 - n. 12/86 in data 1 marzo 1986 con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'esercizio del bacino galleggiante di La Spezia";
 - n. 58/87 in data 13 giugno 1987 concernente la disciplina relativa ai lavori di pitturazione e sabbiatura a bordo delle navi;
- **VISTI** i verbali delle riunioni fin qui tenute dal "Comitato per il coordinamento delle attività finalizzate alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali", nominato con decreto prot. n. 715/Gab. 20-1 in data 27 agosto 1988 e successive modifiche ed integrazioni della Prefettura di La Spezia;

- **VISTO** il piano contenente le “Misure di prevenzione nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale” predisposto ed approvato dal Comitato di cui sopra nel corso della riunione tenutasi all'uopo in data 7 dicembre 1989;
- **VISTA** la nota prot. n. 1129 in data 13 gennaio 1990 della Prefettura di La Spezia, con la quale il predetto piano è stato trasmesso a tutti i cantieri navali esistenti sul demanio marittimo di giurisdizione di questa Capitaneria di Porto per la scrupolosa osservanza da parte dei cantieri navali medesimi delle norme di sicurezza in esso contenute;
- **SENTITI** i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia (foglio prot. n. 1582/P in data 20 aprile 1991), dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di La Spezia (foglio prot. n. 3144/CM in data 3 maggio 1991), dell'Unità Sanitaria Locale n. 19 di La Spezia (foglio prot. n. CR/LU/16C/1862 in data 8 maggio 1991);
- **RITENUTA** la necessità di emanare disposizioni per la sicurezza nei porti e nelle rade del Circondario marittimo di La Spezia, sia sotto il profilo della prevenzione degli incendi, che sotto il profilo della prevenzione di infortuni;
- **VISTI** gli artt. 30, 68, 80, 81 e 1174 del Codice della navigazione e gli artt. 59, 85, 86 e 88 del relativo Regolamento d'esecuzione (parte marittima);

ORDINA

CAPO I

NORME DI MASSIMA DA OSSERVARE, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, NEI PORTI E NELLE RADE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA SPEZIA.

Art. 1 - Campo di applicazione. -

L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o di analoghi attrezzi a bordo delle navi, dei galleggianti e delle unità da diporto, nei porti, nelle rade ed in genere nell'ambito del demanio marittimo di giurisdizione del Circondario marittimo di La Spezia, è regolato dalle norme contenute nella presente ordinanza, nonchè nelle leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni in genere.

Per l'esecuzione di lavori a bordo di navi e galleggianti adibiti al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido o gassoso devono essere osservate anche le disposizioni di cui alla vigente ordinanza n. 50 in data 20 giugno 1985 in premessa citata.

In caso di lavorazioni eseguite nell'ambito di cantieri navali come definiti al successivo art. 20 o comunque su navi alate a terra o in bacini di carenaggio nell'ambito o meno di cantieri navali od ormeggiate alle banchine dei cantieri stessi, comunque al di fuori del territorio portuale definito mediante provvedimento di carattere ricognitivo del Capo del Circondario marittimo di La Spezia, rimane ferma la responsabilità dei titolari dei cantieri e dei loro preposti nonché, se del caso, dei responsabili delle ditte appaltatrici, per quanto attiene il rispetto delle norme di legge e di regolamento nonché delle direttive speciali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Art. 2 - Norme generali. -

Fermi restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai Comandanti delle navi, sia nazionali che estere, presenti nei porti e nelle rade del Circondario marittimo di La Spezia di:

- a) mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo.
Manifestandosi un principio di incendio a bordo o situazioni di emergenza in genere, essi debbono avvisare la Capitaneria di Porto nel modo più sollecito;
- b) astenersi dal compiere a bordo lavori di qualunque genere che comportino l'immobilizzazione, sia pure per breve tempo, delle navi stesse, quando queste si trovino ormeggiate al di fuori di cantieri o bacini.
Nell'eventualità che si rendessero indispensabili alcuni degli anzidetti lavori, essi debbono ottenere preventiva autorizzazione della Capitaneria di Porto;
- c) concorrere, quando richiesto dalla Capitaneria di Porto, alle esercitazioni antincendio alle quali partecipano i Vigili del Fuoco e le squadre ausiliarie antincendio.

Art. 3 - Divieti vari. -

È vietato gettare o scaricare nelle rade e negli specchi acquei dei porti del Circondario marittimo di La Spezia qualsiasi materiale proveniente dalle lavorazioni di cui trattasi atto a provocare situazione di pericolo.

Entro i recinti portuali, sulle banchine, sui moli, sui piazzali, nei capannoni ed a bordo di scafi di qualsiasi genere, è vietato fumare, accendere fiammiferi od attivare qualsiasi altra forma di ignizione, ove ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle vicinanze merci che possano alimentare combustione o provocare scoppi.

CAPO II

ESECUZIONE DI LAVORI A BORDO DI NAVI ORMEGGIATE AL DI FUORI DI CANTIERI NAVALI E BACINI DI CARENAGGIO - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE.

Art. 4 - Obbligatorietà del nulla osta da richiedersi alla Capitaneria di Porto. -

a) — Generalità.

Nell'ambito dei porti e delle rade interne del Circondario marittimo di La Spezia ed a bordo di navi, di galleggianti e di unità da diporto, ormeggiati al di fuori di cantieri navali o di bacini di carenaggio, è vietato intraprendere lavori di demolizione o di riparazione che comportino o meno l'uso di fiamma o di saldatura elettrica, senza il preventivo NULLA OSTA della Capitaneria di Porto.

b) — Nulla osta per l'esecuzione di lavori con uso di fonti termiche.

Per i lavori con uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica o saldatura elettrica con arco voltaico, gli interessati devono avanzare apposita istanza in doppio esemplare in carta legale nella quale devono essere indicati in modo preciso e dettagliato:

- lavori da eseguire;
- il luogo ed il locale nei quali si eseguono;
- la Ditta/Officina incaricata dell'esecuzione;
- il direttore dei lavori;
- le persone addette all'esecuzione;
- le precauzioni che saranno adottate per prevenire ed estinguere eventuali incendi e per prevenire scoppi ed esplosioni o caduta di materiali;
- ogni altro elemento ritenuto utile ai fini dell'esatta valutazione del grado di pericolosità dei lavori da eseguire.

La domanda deve essere sottoscritta dall'armatore o dal Comandante della nave, del galleggiante o dell'unità da diporto (ovvero dalla persona preposta alla conduzione o dal proprietario) e deve contenere esplicita dichiarazione, sottoscritta dal richiedente e dal responsabile della ditta/officina incaricata dell'esecuzione dei lavori, con la quale gli stessi si impegnino ad osservare e fare osservare dal personale impiegato nei lavori le norme che regolano, in via generale, l'uso della fiamma ossidrica od os-

siacetilenica ovvero la saldatura elettrica con arco voltaico, nonché le vigenti norme per la prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

Ove il responsabile per la sicurezza sia persona diversa dal direttore dei lavori, le generalità del primo debbono essere pure indicate nell'istanza. In mancanza è sempre considerato responsabile penale a tale fine il direttore dei lavori.

Nel caso che a bordo di una nave debbano operare più Ditte/Officine, fermo restando l'obbligo per il titolare di ciascuna di esse di indicare "il direttore dei lavori", è fatto obbligo, a seconda del caso, all'armatore, al Comandante, al proprietario o al conduttore, di nominare il "coordinatore dei lavori" cui compete la responsabilità del Coordinamento dei diversi piani di lavoro con le responsabilità indicate all'art. 18; le complete generalità del coordinatore devono essere riportate nella richiesta di autorizzazione per i lavori.

Per i lavori nei Cantieri è responsabile del Coordinamento il Direttore del Cantiere.

All'istanza deve essere allegato il "piano di lavoro" redatto in conformità al facsimile riportato in allegato "A" che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Il piano rimane agli atti della Capitaneria e del Cantiere (se del caso) a disposizione del personale degli enti preposti alla vigilanza sul rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro da parte dei lavoratori presenti a bordo di navi per lavori di qualsiasi genere. Il Comandante del Porto, o l'Ufficiale da questi all'uopo delegato, accertata la validità della domanda ed esperiti gli accertamenti eventualmente necessari anche in relazione al possesso da parte della Ditta richiedente dell'apposita autorizzazione a svolgere attività di lavoro in porto, appone sulla stessa la seguente declaratoria:

"Vista la presente domanda e per quanto di competenza

NULLA OSTA

all'accesso a bordo del personale indicato per l'esecuzione dei lavori con uso di fiamma ossidrica/ossiacetilenica-saldatura elettrica con arco voltaico a condizione che siano osservate le norme che disciplinano, in via generale, nei porti e nelle rade del Circondario marittimo di La Spezia, l'impiego della fiamma e le seguenti prescrizioni particolari:

(da compilare qualora per l'esecuzione dei lavori richiesti sia necessaria apposita certificazione del Consulente Chimico di porto e questi detti particolari condizioni da osservare durante i lavori).

Le lavorazioni debbono essere effettuate con la più scrupolosa osservanza di tutte le cautele intese ad evitare incendi o pericoli di incendi e comunque nel fedele rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro in vigore. Resta ferma la responsabilità del Comandante dell'unità o del conduttore per i lavori eseguiti con personale di bordo.

Il personale impiegato per i lavori, oltre ad essere edotto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro riguardanti il particolare tipo di lavorazione, dovrà essere in re-

gola con le norme che disciplinano l'assunzione della manodopera.

Le lavorazioni debbono essere eseguite soltanto in locali o paratie lontani da casse e depositi di infiammabili e/o combustibili e/o tossici o comunque che contengano o abbiano contenuto sostanze pericolose.

Il presente NULLA OSTA è valido per giorni per la durata della sosta della nave". (Il periodo di validità non può superare quello indicato nel certificato rilasciato dal Consulente Chimico di porto qualora trattasi di lavori che richiedono tale certificazione).

Una copia del NULLA OSTA deve essere tenuta sempre a bordo in modo che il personale della U.S.L. e dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro competenti, preposti ai controlli, ne possano prendere visione per accertare il rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e delle prescrizioni da osservare durante l'esecuzione dei lavori stessi.

c) — NULLA OSTA per l'esecuzione dei lavori senza uso di fonti termiche.

Per i lavori da effettuarsi senza uso di fiamma, gli interessati debbono presentare apposita istanza corredata del "piano di lavoro" redatto in conformità al fac-simile riportato in allegato "A".

Detto piano rimane depositato in Capitaneria a disposizione degli organi di controllo.

Per quanto concerne la sicurezza in genere, il "direttore dei lavori" deve essere espressamente indicato nelle istanze intese ad ottenere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori che devono essere sottoscritte dai titolari delle ditte o dai relativi amministratori a ciò espressamente legittimati.

Quando a bordo di una nave operano più Ditte, la Società armatrice o proprietaria della nave deve anche espressamente nominare un "coordinatore dei lavori" cui compete la responsabilità di coordinare i lavori che si eseguono a bordo in conformità ai "piani di lavoro" eliminandone eventuali contraddizioni. Se la nave è in Cantiere o in bacino di carenaggio, di ciò sono responsabili i relativi Direttori.

Le complete generalità di tale "coordinatore" debbono essere riportate su tutte le richieste di autorizzazione per effettuare i lavori.

Il Comandante del Porto o l'Ufficiale da questi all'uopo delegato, accertata la validità della domanda ed esperiti gli accertamenti eventualmente necessari anche in relazione al possesso da parte della Ditta richiedente dell'apposita autorizzazione a svolgere attività di lavoro in porto, apporrà sulla stessa la seguente declaratoria: "NULLA OSTA, per quanto di competenza, all'accesso a bordo del personale indicato per l'esecuzione dei lavori citati nella presente istanza".

I lavori dovranno essere effettuati nel rispetto delle vigenti norme di igiene e sicurezza del lavoro e sotto la responsabilità, nelle rispettive competenze, del Comandante dell'unità e del direttore dei lavori ovvero del coordinatore indicato nell'istanza in questione.

Il personale impiegato per i lavori, oltre ad essere edotto, a cura del direttore dei lavori delle pertinenti norme di igiene e sicurezza del lavoro, deve essere in regola con le norme di natura contrattuale ed assicurativa che disciplinano l'assunzione della manodopera ed in possesso di permesso di accesso al porto ed a bordo.

Una copia dell'autorizzazione deve essere sempre a bordo in modo che gli organi

di controllo possano prenderne visione in ogni momento onde accertare il rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle prescrizioni da osservare durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 5 - Lavori a bordo di navi in disarmo. -

Qualora durante l'esecuzione dei lavori si verifichi la sostituzione del Comandante o la nave venga posta in disarmo, la copia dell'autorizzazione all'esecuzione dei lavori in possesso del comando di bordo deve essere controfirmata, pena la decadenza di validità dell'autorizzazione stessa, dal nuovo Comandante o dall'Ufficiale responsabile designato dal Proprietario/Armatore in caso di disarmo, per conferma degli impegni già sottoscritti relativamente all'osservanza delle norme della presente Ordinanza.

Il nuovo Comandante o l'Ufficiale responsabile deve trasmettere copia dell'autorizzazione controfirmata alla Capitaneria di Porto all'atto dell'assunzione dell'incarico.

Art. 6 - Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori. -

Prima di iniziare i lavori programmati, il Comandante della nave e/o il direttore/coordinatore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, devono predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e spegnimento di eventuali incendi, che deve essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.

Il personale deve possedere specifica capacità ad impiegare efficacemente i mezzi antincendio a disposizione ed essere distribuito in modo che tutte le fonti termiche siano sorvegliate.

I responsabili della sicurezza delle lavorazioni debbono fornire prova, se richiesta, della particolare capacità del personale impegnato nei servizi antincendio.

Art. 7 - Esecuzione di lavori in determinati locali. -

Prima di dare corso all'esecuzione di lavori con l'impiego di fiamma ossidrica od ossiacetilenica ovvero saldatura elettrica con arco voltaico e, comunque, di lavori da cui derivi caduta di scintille e parti roventi, il Comandante della nave o l'Ufficiale responsabile o, se del caso, il direttore/coordinatore dei lavori debbono accertare preventivamente l'assenza di materie infiammabili o combustibili (sostanze infiammabili, gas e/o vapori di idrocarburi, residui di materie grasse soggette ad autocombustione, materiali e strutture atti ad alimentare combustioni, ecc.) in prossimità dei luoghi di lavoro, provvedendo, eventualmente, alla loro rimozione ed alla bonifica.

In tali casi è richiesta la dichiarazione di non pericolosità del Chimico di porto.

In caso di impossibile rimozione e di inesistente pericolo di incendio, dette materie sono protette con adatti schermi ignifughi secondo modalità prescritte dal Consulente Chimico di porto o dall'U.S.L. o dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro.

Art. 8 - Certificato di non pericolosità del Consulente Chimico di porto. -

La dichiarazione di non pericolosità richiamata all'art. 7 della presente ordinanza deve riportare:

- il locale ed il tipo di lavori che possono essere eseguiti;
- le norme precauzionali da osservare durante l'esecuzione dei lavori;
- la tollerabilità di concomitanti lavorazioni;
- la durata di validità del certificato.

La dichiarazione rilasciata dal Consulente Chimico di porto deve essere allegata all'istanza di cui al precedente art. 4 lett. b).

Art. 9 - Adempimenti e misure da osservare nel corso ed al termine dei lavori. -

Nei locali in cui si lavora ed in prossimità degli apparecchi impiegati deve essere tenuta a disposizione una sufficiente quantità di sabbia per spegnere eventuali incendi.

Nei locali stessi, per ogni fonte termica, deve essere prontamente disponibile un estintore di tipo idoneo ed una manichetta antincendio. L'operatore deve, inoltre, avere a portata di mano un bugliolo contenente acqua per spegnere la miccia del cannello al termine di ogni lavoro e per raccogliervi chiodi e spezzoni roventi.

Presso ogni saldatore in azione, deve sostare un altro operaio o membro dell'equipaggio in condizione di impiegare i mezzi antincendio disponibili.

Una protezione a mezzo di ghiotta/lamierino deve essere sempre sistemata sotto od in prossimità del cannello della fiamma, ovvero dell'elettrodo in caso di saldatura elettrica, per raccogliervi le scorie incandescenti; ciò anche quando trattasi di lavori interessanti le strutture esterne della nave, ad evitare che dette scorie possano raggiungere galleggianti affiancati sottobordo o sostanze infiammabili eventualmente esistenti nei locali scoperti.

Terminato il lavoro con la fiamma ossidrica od ossiacetilenica, ovvero saldatura elettrica con arco voltaico, il Comandante della nave deve disporre che un Ufficiale compia una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui per accertare l'inesistenza di residui idonei ad innescare incendi.

Ogni ispezione deve essere annotata su apposito registro. Il direttore/coordinatore dei lavori o il Comandante/Ufficiale responsabile della nave, nell'ambito delle rispettive competenze, hanno l'obbligo di interrompere i lavori in corso in presenza di situazioni di pericolo, informando tempestivamente la Capitaneria di Porto e chiedendo, se del caso, l'intervento del Consulente Chimico di porto per nuovi accertamenti.

Art. 10 - Prescrizioni e divieti vari. -

Non è consentito l'uso di gasogeni di qualunque forma e dimensione a bordo delle navi, dei galleggianti e delle unità da diporto.

Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con l'uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica devono essere munite di certificato di collaudo in corso di validità e mantenute sempre nelle condizioni prescritte.

Non è ammesso l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza.

Le condutture di gomma devono essere di materiale resistente, in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme.

È proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo bombole piene, senza adeguata sorveglianza.

Qualunque fiamma comunque protetta deve trovarsi a più di 10 metri di distanza dalla bombola.

Art. 11 - Prescrizioni particolari per l'uso della fiamma ossiacetilenica. -

Per l'impiego delle fiamme ossiacetileniche è obbligatorio l'uso della valvola idraulica munita di rubinetto di intercettazione di gas.

La valvola deve essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma od incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nella conduttura del gas e deve essere collocata almeno a 10 metri dal cannello di acetilene.

Art. 12 - Prescrizioni particolari riguardanti le bombole. -

Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene debbono essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e debbono essere munite della prescritta etichetta di pericolo.

Ciascuna di esse deve, altresì, essere munita di certificato di collaudo, in corso di validità, da esibire a richiesta degli organi di controllo.

Le bombole di acetilene disciolta e quelle di ossigeno debbono essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali debbono essere applicate e mantenute esclusivamente durante l'uso.

La rimozione delle bombole deve avvenire usando la massima cautela. Possibilmente le bombole cariche debbono essere tenute in posizione verticale; in ogni caso debbono essere assicurate mediante apposite staffe.

Le bombole non in uso debbono avere il cappelletto a vite, specialmente durante il trasporto.

È assolutamente vietato ingrassare le valvole di presa o tenere stracci e materiali combustibili in vicinanza delle bombole.

È proibito a coloro che non siano addetti al funzionamento delle bombole di avvicinarsi ai cannelli delle stesse.

Durante l'interruzione del lavoro e ad ultimazione dello stesso, le micce per l'accensione dei cannelli debbono essere spente in un bugliolo di acqua, come previsto dall'art. 9.

Art. 13 - Prescrizioni particolari per l'uso dell'arco voltaico. -

Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, chi intende adoperare l'arco voltaico per saldare, deve impiegare apparecchiature la cui tensione di uscita non sia superiore a 50 Volts, sostituendo con estintori a polvere secca o a CO₂ quelle idrici o a schiuma di prevista sistemazione presso l'operatore.

Un interruttore generale del tipo a coltello deve essere posto a bordo, sulla coperta, in luogo riparato e facilmente accessibile e conosciuto dal personale preposto alla vigilanza antincendio.

Le pinze portaelettrodi impiegate devono essere del tipo isolante, debitamente omologate dall'ente competente.

Un interruttore per ciascuna pinza deve essere posto sulla linea di alimentazione, a breve distanza dall'operatore.

CAPO III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SABBIA-TURA E DI PITTURAZIONE.

Art. 14 - Generalità. -

Per l'esecuzione di lavori a bordo di navi che interessino la pitturazione o la sabbiatura, debbono osservarsi integralmente le norme vigenti in materia e riportate nelle premesse della presente Ordinanza.

Art. 15 - Lavori di sabbiatura. -

I lavori di sabbiatura a bordo di navi sono consentiti esclusivamente nell'ambito di cantieri navali e di bacini di carenaggio.

I lavori di sabbiatura al di fuori dei cantieri navali, per inderogabili necessità, possono essere autorizzati dalla Capitaneria di Porto previo esperimento di apposita istruttoria.

Per le operazioni di sabbiatura preliminari alla pitturazione deve essere usato un abrasivo che non contenga componenti tossici alle concentrazioni di cui al punto 1.2 e relativa tabella 1.1 delle disposizioni per la prima applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, concernente lo smaltimento dei rifiuti pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984 (Delibera del Comitato Interministeriale di cui all'art. 5 del predetto D.P.R.).

Di norma è vietato l'uso della sabbia silicea e comunque di materiali che diano luogo allo sviluppo di polveri contenenti silice libera, salvo casi particolari, previa apposita istruttoria.

I lavori di sabbiatura devono aver luogo senza immissione di polveri nell'atmosfera e senza produzioni di rumori molesti.

Un operatore dotato di respiratore e di abbigliamento antinfortunistico deve assistere il collega altrettanto equipaggiato operante all'interno del locale di lavoro e per tutto il tempo necessario.

Non è consentito protrarre la permanenza nel locale di lavoro per oltre 40 minuti continuativi.

I locali interessati alla sabbiatura devono essere ripuliti a cura dell'impresa esecutrice che, munita di apposito registro di carico e scarico, deve dimostrare a chi conferisce il rifiuto.

I locali devono essere mantenuti durante la sabbiatura in leggera depressione con mezzi idonei.

Le operazioni di sabbiatura di interni e di esterni non devono essere svolte in concomitanza con altri lavori.

Art. 16 - Lavori di pitturazione. -

Per i lavori di pitturazione in locali interni di navi, eseguiti con vernici contenenti componenti volatili infiammabili e/o tossici inclusi nelle classi 3, 4.3 e 6.1 delle merci pericolose di cui al D.P.R. 9 maggio 1968, n. 1008, debbono essere osservate le prescrizioni di detto decreto, nonché le norme vigenti in materia di igiene del lavoro.

L'apertura dei recipienti contenenti vernici il cui peso sia superiore ai 5 Kg., nonché tutte le operazioni di preparazione, di miscelazione e di aggiunta di solventi, diluenti o plastificanti, debbono essere effettuate in coperta il più lontano possibile da fonte termica e da depositi di materiali facilmente combustibili, in zone delimitate, tenendo nelle immediate vicinanze almeno un estintore a schiuma ed osservando il divieto di fumare.

Durante le operazioni di pitturazione, i locali debbono essere efficacemente areati con l'impiego di estrattori ad aria compressa, a vapore, o di altro tipo che non producono scintille.

L'areazione forzata deve assicurare un ricambio completo del locale con aria pulita ogni due minuti. Per le vernici tossiche è necessario un ricambio maggiore.

È fatto divieto di tenere sotto tensione installazioni elettriche, di fumare, di accendere fuochi e di usare scarpe chiodate.

A cura della Ditta che esegue i lavori di pitturazione, devono essere sistemati dei cartelli indicanti il pericolo di incendio e di intossicazioni, il divieto di fumare ed il divieto di accesso alle persone estranee ai lavori.

Il personale addetto alla manipolazione ed all'impiego delle vernici deve essere munito di maschera protettiva con filtro e con facciale ad erogazione di aria dall'esterno ed essere a conoscenza dell'obbligo di indossare la maschera stessa.

Detto personale deve essere per quanto possibile avvicinato in modo da non protrarre la permanenza in ambiente tossico per oltre 2 ore consecutive.

I cartelli di "divieto di accesso" posti in prossimità di locali sottoposti a pitturazione debbono essere rimossi dopo aver accertato l'inesistenza di pericolose concentrazioni di gas all'interno dei locali.

A bordo delle navi all'ormeggio non sono consentiti depositi, anche temporanei,

di vernici in quantitativi eccedenti il fabbisogno giornaliero; i recipienti vuoti, che hanno contenuto vernici, debbono essere allontanati dalla nave e dai bacini di carenaggio e la Ditta, munita di registro, deve dimostrare a chi conferisce il rifiuto.

La verniciatura a spruzzo, sia di interni che di esterni, non deve essere eseguita in presenza di altre lavorazioni.

CAPO IV

NORME DI MASSIMA DA OSSERVARE, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELLA SICUREZZA IN GENERE, PER L'IMMISSIONE E LA SOSTA DI NAVI E GALLEGGIANTI NEI CANTIERI NAVALI E BACINI DI CARENAGGIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DELLA SPEZIA.

Art. 17 - Generalità. -

Fermo restando l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni in materia di prevenzione antinquinamento, nonché quelle stabilite dalla vigente Ordinanza che approva il "Regolamento di sicurezza per le operazioni di carico, scarico, trasbordo, allibo e C.O.W. nonché per la sosta e lavori a bordo di navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose ed allo stato liquido e gassoso", è vietata l'immissione in bacino di navi aventi a bordo carichi esplosivi o sostanze comunque pericolose ai fini dello scoppio e/o dell'incendio, ad eccezione delle casse nafta del bunker e delle casse di servizio opportunamente intercettate.

Le navi in bacino hanno l'obbligo di sistemare un secondo scalandrone da servire in caso di emergenza.

È fatto obbligo al Comandante della nave, sostando in bacino, di adottare tutte le necessarie precauzioni affinché non abbiano a verificarsi incendi a bordo.

È vietato scaricare in bacino acque reflue o sostanze infiammabili provenienti da cisterne, doppi fondi e depositi di combustibili.

I Comandanti di navi che chiedono l'immissione in bacini di carenaggio debbono anche osservare le norme stabilite dalla Direzione dei bacini stessi.

Art. 18 - Esecuzione di lavori a bordo di navi ormeggiate nell'ambito dei Cantieri Navali o bacini di carenaggio. -

Per l'esecuzione di lavori a bordo di navi ormeggiate nell'ambito di Cantieri Navali o bacini di carenaggio esistenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di La Spezia sono osservati i regolamenti interni per la sicurezza emanati dalle Direzioni Aziendali che debbono essere adeguati, per quanto attuabile e ragionevole, alla presente Ordinanza, con l'esatta osservanza, in tutti i casi, delle vigenti norme di igiene e sicurezza del lavoro.

Responsabile del rispetto di tali norme e dell'adozione delle eventuali ulteriori necessarie misure di sicurezza è il Direttore dei lavori, all'uopo designato, a seconda dei casi, dalla Direzione del Cantiere o del bacino di carenaggio oppure dal Coman-

dante della nave, qualora in armamento.

Qualora più Ditte operino a bordo di una stessa unità o in uno stesso Cantiere deve essere indicato dal Comandante e dalla Direzione del cantiere un responsabile di unità o di Cantiere con funzioni di coordinamento dei diversi piani di lavoro.

CAPO V

NORME GENERALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI DEPOSITI ESISTENTI NELL'AMBITO DEI PORTI DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA SPEZIA.

Art. 19 - Generalità. -

È fatto obbligo a tutti i titolari di concessioni demaniali per il mantenimento, nell'ambito dei porti di giurisdizione del Circondario marittimo di La Spezia, di magazzini e manufatti in genere, i quali abbiano ottenuto l'autorizzazione al deposito di merci pericolose, di installare un idoneo servizio di rilevazione e di intervento contro gli incendi in relazione alla pericolosità delle merci di cui è autorizzato il deposito.

I concessionari le cui attività sono incluse nel D.M. 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n. 98 del 09.04.1982) devono essere inoltre muniti del certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di La Spezia.

Tutti i concessionari demaniali marittimi possono eseguire lavori di taglio e/o saldatura di materiali metallici per mezzo di fiamme ossiacetileniche e/o arco voltaico nell'ambito delle aree in concessione, limitatamente connessi alla propria attività, purché in possesso di adeguate attrezzature ed idonea organizzazione tecnica.

L'uso di fiamma deve avvenire sotto il controllo e la responsabilità del titolare della concessione o del direttore dei lavori, se eseguiti da soggetto diverso, subordinatamente all'osservanza dei seguenti vincoli e limitazioni:

- a) possesso del certificato di Prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- b) adozione di tutte le misure di sicurezza intese ad evitare incendio o pericolo di incendio e comunque nel rispetto delle norme antinfortunistiche in vigore;
- c) transennamento dell'area di lavoro qualora interessato da zone di transito;
- d) divieto di operare a distanza inferiore a mt. 20 da merce e materiali potenzialmente combustibili;
- e) divieto di operare a distanza inferiore a mt. 20 da merce pericolosa ai sensi del D.P.R. 09.05.1968, n. 1008;
- f) divieto di operare su tubazioni collegate o, comunque, non bonificate;

g) *divieto di operare su navi e natanti in genere ove non espressamente abilitati a ciò.*

L'impiego di fiamma nelle fattispecie di cui ai citati divieti deve essere oggetto di specifica autorizzazione da richiedere alla Capitaneria di Porto di La Spezia.

CAPO VI

Art. 20 - Definizione di Cantiere Navale. -

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza, per "Cantiere Navale" deve intendersi un'area di lavoro navale più o meno estesa, in tutta od in parte su suolo demaniale marittimo, debitamente delimitata e vigilata sulla quale domina una organizzazione amministrativa e tecnica facente capo a soggetti muniti di idonea abilitazione.

A modeste aree di lavoro o di raddobbo di imbarcazioni insistenti su aree demaniali marittime, per le quali non si configurano i caratteri di "Cantiere Navale" come sopra specificati, si applicano le disposizioni e le prescrizioni di cui ai Capi I, II e III della presente Ordinanza.

Rientrano nell'area di cantiere gli specchi acquei di sosta di navi in allestimento o in riparazione o manutenzione situati in prossimità delle strutture di ormeggio o di lavoro dei cantieri stessi.

CAPO VII

NORME FINALI E SANZIONI PENALI.

Art. 21 - Comunicazione delle lavorazioni agli Enti competenti. -

Contestualmente alla domanda di nulla osta alla Capitaneria di Porto, comunicazione delle lavorazioni da eseguirsi in area portuale o a bordo di navi alla fonda nelle rade interne, comprensiva di:

- 1) elenco del personale;
- 2) data inizio lavori;
- 3) luogo di esecuzione dei lavori;
- 4) durata presunta dei lavori;
- 5) tipo di lavorazioni previste;
- 6) orario delle lavorazioni;
- 7) n. addetti per turno;
- 8) responsabile/i,

deve per gli adempimenti di rispettive competenze essere fornita all'Ispettorato del Lavoro, ai VV.FF., alla U.S.L. Servizio Igiene Pubblica, U.O. ISAL.

Analogamente per quanto attiene all'avvio, negli ambiti di cui al 1° comma, di lavorazioni ed attività aventi comunque rilevanza di impatto ambientale ivi comprese le operazioni antinquinamento, deve essere fornita comunicazione preventiva anche

all'U.S.L. Servizio Igiene Pubblica U.O. Igiene Ambientale, con allegato il piano di lavoro.

Gli organi di controllo hanno, comunque, facoltà di chiedere, anche per le lavorazioni che si svolgono al di fuori degli ambiti di cui al 1° comma, copia dei piani di lavoro e di prescrivere modificazioni in merito, con poteri impositivi e dispositivi, con facoltà di interruzione di lavorazioni a rischio..

Art. 22 - Orario di lavoro. -

Tutti i datori di lavoro soggetti alla presente Ordinanza, anche in deroga alle prassi amministrative in vigore, sono tenuti a far osservare ai propri dipendenti le limitazioni di orario stabilite dal R.D.L. 15.3.1923 n. 692, dal relativo regolamento, dalla L. 30.10.1955 n. 1079 e quelle stabilite dalle norme contrattuali in vigore per la categoria di appartenenza.

Art. 23 - Entrata in vigore. -

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la quale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua emanazione, abrogando contestualmente:

- l'allegato "C" al "Regolamento per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel porto di La Spezia" approvato con Ordinanza n. 1004 del 12 febbraio 1962;
- l'ordinanza n. 12/86 in data 1 marzo 1986 relativa all'approvazione del "Regolamento per l'esercizio del bacino galleggiante di La Spezia";
- l'ordinanza n. 58/87 in data 13 giugno 1987;
- ogni altra disposizione in contrasto ovvero incompatibile con la presente Ordinanza.

Art. 24 - Pene. -

I contravventori alla presente Ordinanza sono perseguiti a norma dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

La Spezia, lì 15 giugno 1991.

Il Comandante
C.V. (CP) Francesco DONATO



Allegato A

Piano di lavoro e di prevenzione

relativo alla costruzione della nave
alle riparazioni da effettuare sulla

di tonnellate di stazza lorda

che avranno inizio il

1) descrizione dei lavori

2) Indicazione di eventuali lavori di coibentazione/scoibentazione ed in caso positivo specificare se i lavori riguardino amianto

3) responsabile dei lavori (attribuzioni e competenze)

nome cognome
residenza qualifica

4) condizioni ambientali e di agibilità

5) sequenza dei lavori

I fase: descrizione del lavoro
localizzazione (sopracoperta, sottocoperta, in locale angusto, ecc.)

II fase: descrizione del lavoro
localizzazione ()

6) materiali esistenti nell'ambiente di lavoro

- infiammabili
- esplosivi
- tossici
- non pericolosi
-

7) Numero dei lavoratori addetti, distinti per categoria

- saldatori
- carpentieri
- elettricisti
- sabbiatori
- gruisti
- verniciatori
- apprendisti
-

n. _____
n. _____
n. _____
n. _____
n. _____
n. _____
n. _____
n. _____

8) Elenco macchine, impianti, attrezzi da utilizzare

- saldatrici elettriche
 - cannelli per saldatura o taglio ossiacetilenico
 - particolari tipi di saldatrici
 - utensili elettrici portatili
 - compressori
 - utensili ad aria compressa
 - apparecchi di sollevamento (tipo, n. matr. ex ENPI, data ultima verifica U.S.L.)
 - sabbiatrici
-

9) Opere provvisorie previste

- ponteggi metallici
 - ponteggi castello
 - ponti a cavalletto
 - ponte o sedie sospesi
-

10) Energia elettrica utilizzata

- gruppi elettrogeni
- rete di distribuzione a terra
- rete di distribuzione della nave

11) Altre fonti di energia utilizzata

- aria compressa
 - combustibili per motori a scoppio
-

12) Particolari procedimenti di saldatura adottati e saldatori utilizzati

- procedimento
 - a) _____ (appr. RINA n: _____ del _____)
 - b) _____ (appr. RINA n: _____ del _____)

— saldatori (nome, cognome, n. qualifica RINA, data ultima visita fatta)

13) Misure di prevenzione

- a) contro la caduta di persone (ponteggi regolamentari, parapetti, scale agevoli, cinture di sicurezza, ecc.)
 - b) contro la caduta o proiezione di materiali (elmetti, protezione dei posti di lavoro, occhiali, scarpe con puntale, ecc.)
 - c) contro rumori e vibrazioni
 - d) contro il pericolo di intossicazione (estrattori, maschere, segnalatori di concentrazione, ecc.)
 - e) contro il pericolo di incendio (tipi di estintori e data ultima verifica, segnalatori di fumo, piano di sfollamento in caso di necessità, ecc.)
 - f) contro il pericolo di elettrocuzione (impianti di messa a terra, tensione di lavoro utilizzata per utensili portatili e lampade portatili, ecc.)
 - g) _____
-

- 
- 14) Misure di igiene
— visite mediche periodiche
— cassette di medicazione
— locali per i pasti
—
—

Il direttore dei lavori

Data _____

Piano di lavoro e di prevenzione

ai lavori di pitturazione e/o
sabbatura da effettuare sulla nave _____
relativo _____ tonnellate di stazza lorda
di _____

che avranno inizio il _____

1) descrizione dei lavori

2) Responsabile dei lavori (attribuzioni e competenze)

nome _____ cognome _____
residenza _____ qualifica _____

3) Condizioni ambientali e di agibilità

4) Sequenza dei lavori
descrizione del lavoro _____

localizzazione (sopracoperta, sottocoperta, in locale angusto, ecc.)

5) materiali esistenti nell'ambiente di lavoro

- infiammabili
- esplosivi
- tossici
- non pericolosi

6) Numero dei lavoratori addetti, distinti per categoria

7) Elenco macchine, impianti, attrezzi da utilizzare

8) Opere provvisorie previste

- ponteggi metallici
- ponteggi castello
- ponti a cavalletto
- ponti o sedie sospesi

- 9) Energia elettrica utilizzata
— gruppi elettrogeni
— rete di distribuzione a terra
— rete di distribuzione della nave
— _____
- 10) Altre fonti di energia utilizzata
— aria compressa
— combustibili per motori a scoppio
— _____
- 11) Sistemi di verniciatura adottati, tipo e quantitativi di vernici utilizzate (allegare schede di sicurezza)
— destinazione dei rifiuti (con presunta classificazione, copia del contratto ed autorizzazione allo smaltimento)

- 12) Sistemi di sabbiatura adottati, tipo e quantità delle "sabbie" utilizzate (allegare schede di sicurezza)
— destinazione dei rifiuti (con presunta classificazione, copia del contratto ed autorizzazione allo smaltimento)

- 13) Misure di prevenzione
a) contro la caduta di persone (ponteggi regolamentari, parapetti, scale agevoli, cinture di sicurezza, ecc.)
b) contro la caduta o proiezione di materiali (elmetti, protezione dei posti di lavoro, occhiali, scarpe con puntale, ecc.)
c) contro i rumori e vibrazioni
d) contro il pericolo di intossicazione (estrattori, maschere, segnalatori di concentrazione, ecc.)
e) contro il pericolo di incendio (tipi di estintori e data ultima verifica, segnalatori di fumo, piano di sfollamento in caso di necessità, ecc.)
f) contro il pericolo di elettrocuzione (impianti di messa a terra, tensione di lavoro utilizzata per utensili portatili e lampade portatili, ecc.)
g) contro la dispersione di polveri e solventi nell'aria durante le operazioni
h) _____

- 14) Misure di igiene
— visite mediche periodiche
— cassette di medicazione
— locali per i pasti
— _____

Il direttore dei lavori

Data _____

INDICE

PREMESSE	pag. 3
CAPO I : NORME DI MASSIMA DA OSSERVARE, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI, NEI PORTI E NELLE RADE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA SPEZIA	pag. 5
Art. 1 — Campo di applicazione. -	pag. 5
Art. 2 — Norme generali. -	pag. 6
Art. 3 — Divieti vari. -	pag. 6
CAPO II : ESECUZIONE DI LAVORI A BORDO DI NAVI ORMEGGIATE AL DI FUORI DI CANTIERI NAVALI E BACINI DI CARENAGGIO - PRESCRIZIONI DA OSSERVARE PER LAVORI CON USO DI FONTI TERMICHE	pag. 7
Art. 4 — Obbligatorietà del nulla osta da richiedersi alla Capitaneria di Porto. -	pag. 7
Art. 5 — Lavori a bordo di navi in disarmo. -	pag. 10
Art. 6 — Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori. -	pag. 10
Art. 7 — Esecuzione di lavori in determinati locali. -	pag. 10
Art. 8 — Certificato di non pericolosità del Consulente Chimico di porto. -	pag. 11
Art. 9 — Adempimenti e misure da osservare nel corso ed al termine dei lavori. -	pag. 11
Art. 10 — Prescrizioni e divieti vari. -	pag. 12
Art. 11 — Prescrizioni particolari per l'uso della fiamma ossiacetilenica. -	pag. 12
Art. 12 — Prescrizioni particolari riguardanti le bombole. -	pag. 12
Art. 13 — Prescrizioni particolari per l'uso dell'arco voltaico. -	pag. 13
CAPO III : DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI SABBATURA E DI PITTURAZIONE	pag. 13
Art. 14 — Generalità. -	pag. 13
Art. 15 — Lavori di sabbatura. -	pag. 13
Art. 16 — Lavori di pitturazione. -	pag. 14
CAPO IV : NORME DI MASSIMA DA OSSERVARE, AI FINI DELLA PREVENZIONE INCENDI E DELLA SICUREZZA IN GENERE, PER L'IMMISSIONE E LA SOSTA DI NAVI E GALLEGGIANTI NEI CANTIERI NAVALI E BACINI DI CARENAGGIO NEI PORTI DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DELLA SPEZIA	pag. 15
Art. 17 — Generalità. -	pag. 15
Art. 18 — Esecuzione di lavori a bordo di navi ormeggiate nell'ambito dei Cantieri Navali o bacini di carenaggio. -	pag. 15
CAPO V : NORME GENERALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI DEPOSITI ESISTENTI NELL'AMBITO DEI PORTI DI GIURISDIZIONE DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA SPEZIA	pag. 16
Art. 19 — Generalità	pag. 16
CAPO VI	pag. 17
Art. 20 — Definizione di Cantiere Navale. -	pag. 17
CAPO VII : NORME FINALI E SANZIONI PENALI	pag. 17
Art. 21 — Comunicazione delle lavorazioni agli Enti competenti. -	pag. 17
Art. 22 — Orario di lavoro. -	pag. 18
Art. 23 — Entrata in vigore. -	pag. 18
Art. 24 — Pene. -	pag. 18
ALLEGATO A	pag. 19
ALLEGATO B	pag. 22